

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

**A RESPONSABILITA' LIMITATA
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE DEL CRATI"**

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopi

ART. 1

E' costituita un Società Consortile a responsabilità limitata denominata **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE DEL CRATI"**, più brevemente anche **"G.A.L. VALLE DEL CRATI s.c. a r.l."**.

ART. 2

La società ha sede nel Comune di ROSE (COSENZA).

ART. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2026 a decorrere dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 4

La società, senza fini di lucro, quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale Valle del Crati, ha come scopo lo sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale del territorio, fornendo all'uopo tutti i servizi, le prestazioni, le azioni e gli interventi contemplati nel Programma Comunitario Leader e negli altri strumenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per il perseguimento degli obiettivi societari, il GAL quale agenzia di sviluppo locale, potrà dunque elaborare ed attuare ogni pianificazione e progettazione mirante allo sviluppo del territorio in tutti i suoi aspetti,



socio-economico, culturale, ambientale, comprese le iniziative nei settori

dell'innovazione, anche tecnologica e della cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Rientra nello scopo statutario l'attività formativa, coerentemente al Regolamento Regionale n. 2 del 9/12/2004 e successive modifiche e specificazioni.

Per il conseguimento dello scopo statutario la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed opportune dal Consiglio di Amministrazione nonchè aderire a consorzi, società consortili o forme associative locali, nazionali ed internazionali.

TITOLO II

Soci della Società Consortile

ART. 5

Possono entrare a far parte della società le persone giuridiche, le associazioni di imprese, le imprese artigiane, industriali, commerciali e di servizi, gli Enti pubblici, le Amministrazioni comunali, le Associazioni culturali, ambientaliste e di tutela del territorio, le Università, i Centri di ricerca, i Consorzi, le Camere di Commercio, le aziende bancarie, le associazioni di categoria e quelle sindacali e, comunque tutti i soggetti privati portatori di interessi collettivi che operano nei settori di interesse del GAL e che svolgono la loro attività nella zona di competenza del Gruppo di Azione Locale Valle del Crati.

ART. 6

Chi intende entrare a far parte della società deve presentare domanda di

ammissione al Consiglio di Amministrazione corredata, nel caso di Enti

Pubblici, Società ed Associazioni da apposita delibera assunta dall'Organo competente, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nella domanda dovrà essere specificata: l'accettazione di tutte le norme del presente statuto, l'ammontare della quota di capitale che si intende sottoscrivere.

ART. 7

I soci della società consortile si obbligano a:

- osservare lealmente le norme del presente statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali;
- non aderire ad altre iniziative analoghe od in contrasto di interessi con la società consortile.

ART. 8

Qualora il socio non adempia alle obbligazioni nascenti dal presente Statuto, saranno applicate dal Consiglio di Amministrazione le sanzioni previste dalle norme generali sulle obbligazioni contenute nel Codice Civile.

ART. 9

La qualità di socio si perde per:

- cessazione di attività, allorchè il socio comunica di aver cessato definitivamente la propria attività;
- recesso, quando il socio chiede per iscritto di dimettersi dalla società e nelle altre ipotesi previste espressamente dal Codice Civile;
- esclusione nel caso che il Consiglio di Amministrazione accerti che il socio non abbia ottemperato agli obblighi nascenti dal presente statuto.

ART. 10

In caso di recesso o di esclusione il socio uscente che abbia assolto



interamente i propri obblighi verso la società ha diritto di ottenere il rimborso della quota sociale secondo quanto previsto dal Codice Civile in tema di responsabilità limitata.

TITOLO III

Quota consortile e capitale sociale

ART. 11

Il capitale sociale della società consortile è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Cod.Civ. ed è attualmente fissato in Euro 55.684,74 (cinquantacinquemilaseicentottantaquattro e settantaquattro centesimi).

Le quote di partecipazione al capitale della società consortile vengono stabilite nella misura seguente:

- Euro 495,19 (quattrocentonovantacinque e diciannove centesimi) per le persone giuridiche private;**
- Euro 706,39 (settecentosei e trentanove centesimi) per le imprese comunque costituite;**
- Euro 2.122,83 (duemilacentoventidue e ottantatré centesimi) per le Amministrazioni Comunali e per tutti gli altri enti pubblici;**
- Euro 4.781,80 (quattromilasettecentottantuno e ottanta centesimi) per tutti gli enti sovracomunali o intercomunali.**

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere, soltanto al verificarsi di casi straordinari, il versamento di ulteriori somme da parte dei soci a titolo di contributo consortile.

Le quote sono trasferibili nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 6.

TITOLO IV

Capitale Sociale

ART. 12

Il capitale della società consortile è costituito:

- dall'ammontare complessivo dei conferimenti versati dai partecipanti;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio.

E' fatto divieto alla Società di distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, anche in fase di liquidazione.

TITOLO V

Organi della Società

ART. 13

Sono organi della società consortile:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento dei conferimenti e dei contributi. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualsiasi sia l'ammontare della quota versata. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deliberazioni dell'assemblea, regolarmente costituita, ed adottate in conformità delle Legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate, tanto in sede ordinaria che straordinaria, tenendo conto che a ciascun socio della società consortile spetta un solo voto, indipendentemente dall'ammontare della quota di



capitale sociale sottoscritta.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso personale, da inviare a mezzo di lettera raccomandata o pec, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione avviene con pec, telegramma o a mezzo fax e viene fissata nelle quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto, a cura del segretario, verbale che verrà trascritto in apposito libro onde i soci potranno prenderne conoscenza in qualsiasi momento.

L'assemblea, viene tenuta di norma presso la sede della società o in altro luogo secondo le necessità e convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti nel secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

ART. 15

L'assemblea ordinaria:

- nomina gli amministratori nei limiti precisati nel successivo articolo 17;
- approva il bilancio annuale e la destinazione di eventuali eccedenze;
- delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

L'assemblea, **in prima convocazione**, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà dei partecipanti alla società e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto; **in seconda convocazione**, è

validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 16

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione e comunque nelle ipotesi ed alle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 2479 del Codice Civile.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- su ogni altro argomento avente carattere di straordinarietà.

L'assemblea, **in prima convocazione**, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci aventi diritto che rappresentino almeno la maggioranza dei partecipanti alla società.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti o rappresentati ed aventi diritto al voto; **in seconda convocazione**, è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo dei partecipanti alla società e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi dei presenti in assemblea; fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei partecipanti alla società per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;



– la revoca dello stato di liquidazione;

– il trasferimento della sede sociale all'estero.

ART. 17

La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che elegge fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente i quali saranno espressione uno della compagine pubblica ed uno della compagine privata della società.

I componenti sono eletti dall'assemblea fra gli associati ed i mandatari di persone giuridiche ed enti pubblici consorziati. Il loro numero è stabilito in 9 (nove) consiglieri, di cui 6 (sei) in rappresentanza della componente privata e 3 (tre) in rappresentanza della componente pubblica della compagine sociale.

I membri del consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di 7 (sette) esercizi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea per la loro sostituzione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società Consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consiglio inoltre:

- a) delibera sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- b) appronta periodici preventivi di spesa e determina le quote per la copertura delle stesse a carico dei partecipanti;
- c) vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti

della società consortile da parte dei singoli soci;

d) predisporre il bilancio da sottoporre, nei termini previsti dal presente statuto, all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti;

e) convoca l'Assemblea;

f) delibera l'adesione e la partecipazione a consorzi, società consorziali o forme associative locali, nazionali ed internazionali.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in altro luogo secondo le necessità, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o pec o fax da inoltrarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza anche a mezzo pec, telegramma o con qualunque altro mezzo che consenta di avere la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e dal Segretario designato per la seduta.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se prese con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Si eccettuano però le deliberazioni concernenti l'ammissione e l'esclusione dei consorziati per le quali occorrerà



sempre il voto favorevole della totalità dei Consiglieri presenti. Nel caso di parità di voti la questione verrà demandata, per la delibera, all'Assemblea dei partecipanti.

ART. 19

Spetta al Presidente del consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza od impedimento verrà sostituito dal Vice Presidente.

ART. 20

A cura del Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero nelle ipotesi di legge, entro 180 (centottanta) giorni, dovrà essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio, da redigersi in conformità di quanto disposto dalla legge con i relativi allegati e da depositarsi presso l'ufficio del registro delle imprese. Gli esercizi iniziano il primo gennaio di ogni anno e terminano il trentuno dicembre.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 21

La Società Consortile si scioglie per:

- decorrenza del termine stabilito per la sua durata;
- il conseguimento dello scopo statutario o per l'impossibilità di conseguirlo;
- volontà unanime dei soci;
- deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
- provvedimento dell'Autorità Governativa, nei casi ammessi dalla Legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà su

indicazione del Consiglio di Amministrazione, uno o più liquidatori,

determinandone i relativi poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, dopo aver effettuato il rimborso delle quote di partecipazione versate, stante il divieto alla distribuzione di utili, sarà destinato ad opere di beneficenza.

ART. 22

Qualunque controversia inerente l'atto costitutivo od il presente statuto che possa insorgere tra la società ed i partecipanti, ovvero tra questi ultimi, sarà deferito al giudizio di tre arbitri, nominati tutti dal Presidente della Camera Arbitrale di Cosenza; il collegio funzionerà secondo quanto previsto dal Regolamento di Camera Arbitrale.

ART. 23

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

In originale firmato:

Stefano Leone - Luigi De Santis notaio.

*La presente copia é conforme all'originale documento in più fogli
esistente ai miei rogiti, munito delle prescritte firme e viene rilasciata
per gli usi consentiti dalla legge.*

Cosenza li, 29 GEN. 2016

Luigi De Santis

